

# **Il Linguaggio e lo stile delle Corti supreme: la motivazione**

**Roma 16 giugno 2016 Corte di Cassazione**

**Contributo di:**

**Antonio Gambaro**

Professore nell'Università degli Studi di Milano

1.- Lo stile delle sentenze è un campo di indagine intensamente coltivato dalla comparazione giuridica moderna. In Italia ciò è avvenuto sulla scia dell'insegnamento di Gino Gorla, pioniere, fondatore e Maestro di questo genere di studi. Tuttavia nel tempo a disposizione eviterò di soffermarmi sulla stato dell'arte degli studi accademici dedicati allo stile delle sentenze da Gino Gorla in poi, limitandomi a sottolineare la particolare efficacia che il metodo del contrasto comparativo riscuote in questo settore<sup>1</sup>.

Gli è che la stessa parola "stile"/"style", con il suo ampio spettro di significati denota un oggetto dai contorni sfuggenti che pone assieme aspetti di struttura della narrazione e della motivazione con aspetti attinenti al lessico, al tono ed al registro del discorso svolto dal giudice. D'altro lato, in ambito normativo, è da osservare che stile della sentenza è locuzione che denota un modello di redazione delle decisioni giudiziarie il quale è in gran parte determinato da consuetudini di carattere culturale, piuttosto che da prescrizioni legislative, o regolamentari, le quali, quando esistono, sono connotate da una elevata vaghezza e da ampia lacunosità, lasciando ampio margine alle interpretazioni individuali del singolo giudicante che ben potrebbe redigere la sentenza secondo il proprio stile personale senza violare alcuna disposizione vigente. Tuttavia nel panorama europeo si constata agevolmente che le sentenze delle diverse corti supreme sono caratterizzate da uno stile marcatamente uniforme. Infatti le sentenze di ciascuna corte sono immediatamente riconoscibili anche senza intestazioni. Il che equivale a dire che l'analisi dello stile delle sentenze è rivolta a fenomeni che in larga misura sono inquadrabili nella fenomenologia della latenza. Infatti quando ci chiediamo perché il giudice inglese scrive le proprie sentenze nel modo, altamente uniforme, in cui le scrive e perché il giudice francese, italiano, tedesco, o delle corti europee le scrive diversamente, e perché ciascuno si uniformi al proprio stile, non troviamo

---

<sup>1</sup> Non pretendo di enunciare una novità. I confronti comparativi sono ormai istituzionalizzati in seno alle Corti Supreme europee. Si consideri ad esempio la rete: Comparative Law Liaisons associata al Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union.

una risposta soddisfacente in alcuna disposizione normativa espressa. Sicché agli occhi del comparatista le regole procedurali che talvolta vengono invocate per spiegare la persistenza di un determinato stile motivazionale, si rivelano ad un più attento controllo sul contenuto della norma invocata più razionalizzazioni a posteriori dei fenomeni osservati che non spiegazioni causali del loro modo di essere.

Ora, è noto che la tecnica del contrasto comparativo mira a far emergere e poi a verbalizzare i tratti caratteristici di quanto si ritrova nelle prassi, ma che i protagonisti delle prassi stesse non saprebbero verbalizzare se non mediante il ricorso ad allusioni, metafore, esemplificazioni, ossia mediante modalità di espressione che sono assai distanti da quanto è richiesto ai fini di una analisi scientifica in senso moderno. Ciò spiega la ragione del diffuso ricorso al confronto comparativo per analizzare lo stile delle sentenze.

2.- Prima di procedere ad un rapido raffronto è però necessario ricordare la correlazione tra struttura e funzione che è indispensabile quando si affrontino temi di rilevanza istituzionale.

Da ciò la tripartizione dell'analisi che viene scandita in riferimento alla funzione della motivazione delle sentenze; alla sua struttura formale, ed al suo tono linguistico.

Quanto alla funzione della motivazione, giova distinguere tra i profili di carattere normativo e quelli di carattere linguistico.

Seguendo il primo profilo si esplora l'efficacia della motivazione come decisione della disputa e, soprattutto, come precedente giudiziale; sicché, in quest'ottica, si considerano principalmente i problemi connessi alla esplicitazione della *ratio decidendi*, e quelli connessi con il tipo di vincolo che il precedente impone ai giudicanti subordinati o equiordinati successivi, nonché le tecniche idonee a determinare il superamento del precedente giudiziale.

Nell'ottica delle analisi linguistiche, invece, la motivazione della sentenza appare come un messaggio che il giudice rivolge alle parti, alla comunità dei giuristi ed al pubblico in generale. Poiché però il messaggio deve essere confezionato in modo da risultare comprensibile per il destinatario, è inevitabile che la morfologia del messaggio stesso vari in funzione dei destinatari cui è indirizzato.

Questa impostazione riflette anche il punto di vista dello storico il quale ricorda che assai a lungo si è privilegiata l'informazione rivolta alle parti del processo e da qui l'osservazione per cui quando si pensi alla sentenza come messaggio rivolto alle parti in disputa tra loro, la motivazione in senso proprio può anche ritenersi superflua essendo sufficiente la comunicazione del *decisum*, la cui corrispondenza a giustizia è assicurata dal prestigio personale del decisore. Infatti, le parti dispongono già di quasi tutte le informazioni necessarie per comprendere le ragioni sottostanti alla

decisione e solo nei casi più complessi una spiegazione risulta utile, anche se tale utilità è assai maggiore per i patroni delle parti i quali sono interessati a comprendere come impostare controversie future, ed al di là di essi è utile alla più vasta cerchia di coloro che nel loro agire affrontano i medesimi problemi che sono stati oggetto della disputa.

In realtà però anche quando sia osservata sotto il profilo linguistico, la decisione giudiziale non è separabile dalla sua funzione istituzionale di enunciato di una regola valida anche in futuro nei casi analoghi e questa funzione è enormemente accentuata ove si istituiscono corti stabili poste al vertice di un sistema giudiziario.

Perciò non stupisce che in Europa, ma direi in tutta la tradizione giuridica occidentale, si è imposta la regola di fondo per cui la decisione giudiziaria non può ispirarsi al giudizio di re Salomone e pertanto non può constare della sola enunciazione del *decisum* e ciò implica che la funzione della motivazione non può essere ricondotta alla sola informazione rivolta alle parti.

Do naturalmente per scontati tutti gli altri assunti valoriali che si collegano alla motivazione come esplicitazione *erga omnes* della ragione del *decisum*, e che fanno sì che l'obbligo di motivazione delle sentenze sia un elemento fondante della civiltà giuridica europea, ma vorrei sottolineare come, al pari di tutti gli altri pilastri della civiltà giuridica occidentale, anche questo sia soggetto a contestazioni teoriche ed a limitazioni operative.

Delle contestazione teoriche non mi occupo se non per ricordare che attualmente le critiche sono rivolte essenzialmente a svelare il supposto carattere fittizio delle giustificazioni razionali che vengono espresse nelle motivazioni delle sentenze, senza contestare i valori sottesi a tale tentativo. Circa le limitazioni operative, mi limito ad osservare che esse indubbiamente permangono; ma, osservo altresì che si tratta di fenomeni diacronicamente recessivi, più residui di modi di giudicare storicamente superati che non vive testimonianze di praticabili alternative.

3.- Ciò che lo sguardo del comparatista contempla è piuttosto la permanenza di una forte varietà di accezioni circa il come l'obbligo di motivazione può essere inteso.

Questa varietà normalmente è classificata in forme, per così dire, geografiche e si parla quindi di stile francese, stile inglese (o anglosassone), tedesco, italiano, oppure dello stile della corte di Lussemburgo, di Strasburgo, etc.. Si tratta di abbreviazioni che facilitano le comunicazioni tra gli addetti ai lavori, ma si tratta anche di descrizioni poco informative.

Meglio quindi assumere che la variabilità morfologica della sentenze giudiziarie europee che pur partecipano a valori comuni è collegata ad una griglia di opzioni di policy a partire dalla scelta (latente) dei destinatari del messaggio contenuto nella motivazione di una decisione giudiziaria, con

l'aggiunta che struttura e contenuto del messaggio debbono assolvere alla funzione di farsi comprendere dai destinatari e fare ciò nel modo più efficace, che si può dire anche "economico", possibile.

Al riguardo tuttavia non posso esimermi dall'osservare che il panorama europeo non offre esempi di sentenze le cui motivazioni siano effettivamente comprensibili per il pubblico generico. Il che a me parrebbe impingere nell'ovvio se si tenesse presente che nelle motivazioni è inevitabile fare ricorso ad una terminologia giuridica la quale non è facilmente decodificabile da chi non abbia nozioni giuridiche appropriate. In proposito mi limito a ricordare che parole a noi assai familiari come "ricorso", "decreto", oppure: "contratto", "indennità" e via elencando, acquistano nel lessico giuridico sfumature di senso che non sono colte anche da persone assai istruite in settori diversi dalla *jurisprudencia*. Questa ovvietà è però spesso oscurata dal tenace mito per cui il messaggio composto in un linguaggio ordinario e semplice, adatto ad essere compreso dal pubblico in generale è anche quello che consente la più elevata economicità di espressione. Mito che peraltro è privo di qualsiasi fondamento ragionevole, perché assume, contrariamente al vero, che non esista un linguaggio giuridico, inteso come linguaggio speciale, ed in definitiva nega che esista una rule of law come tecnica di soluzione pacifica dei conflitti di interesse tra consociati e più oltre ancora che esista una tradizione giuridica occidentale; la quale però è, invece, viva e vegeta e si sta espandendo su tutto il globo. Se si ripudia questo mito, ci si avvede però non solo che tutti gli stili giurisprudenziali europei adottano in realtà un linguaggio tecnico rivolto ai giuristi e non al pubblico in generale, ma anche del fatto che non è necessario adeguarsi al linguaggio comune per svolgere una delle funzioni essenziali del messaggio giurisprudenziale, quello consistente nell'indicare quale è la regola di diritto che è adatta a risolvere tutti i conflitti analoghi a quello deciso che si possono presentare in futuro.

4.- In questo quadro si può iniziare ad osservare come lo stile francese esalta indubbiamente la economicità del messaggio, ma ottiene il risultato di farsi comprendere anche oltre la cerchia degli immediati interessati grazie ad una serie di mediazioni esterne al messaggio ed alla sua forma ufficiale di comunicazione.

Non mi soffermo sullo stile francese facendo rinvio a quanto esposto con molta più competenza dal consigliere Vigneau, e mi limito a ricordare che originariamente lo stile delle decisioni della Cour de Cassation di Francia è stato influenzato dall'assunto che non era necessario indicare quale regola di diritto può valere anche in futuro, perché questa regola esiste già ed è nella legge; pertanto la Cassazione si limita ad indicare quale essa esattamente sia in relazione alla fattispecie concreta - il che può essere espresso in modo molto economico indicando la cifra dell'articolo di legge

applicabile - ed eventualmente chiarendo quale sia l'esatto significato giuridico della regola legale preesistente, correggendo così i fraintendimenti in cui possono essere cadute le parti o i giudici di merito. Una volta fornite queste indicazioni spetta alla letteratura giuridica, all'università ed agli altri centri di informazione giuridica diffondere l'insegnamento della cassazione, magari integrandolo mediante il suo inquadramento nel contesto di un *jus controversum* che è stato prediscusso all'interno della comunità dei giuristi. Il che è la funzione tipica del *commentaire d'arrêt*, genere letterario di primaria rilevanza che è tradizionalmente destinato, oltre che a chiarire il significato della sentenza ad inquadrarla nel contesto dei precedenti di dottrina e giurisprudenza.

In realtà infatti nello stile della sentenza francese il *jus controversum* non appare mai, e perciò detto stile rimane apparentemente ancorato al presupposto che il compito della corte sia quello di risolvere la controversia assicurando la uniforme interpretazione della legge scritta. L'ulteriore presupposto è che questo compito sia meglio svolto ancorando la struttura interna della motivazione al paradigma della logica deduttiva. Logica deduttiva da impiegare nel modo più asciutto possibile. Come ha detto un ex Presidente della Corte di Cassazione di Francia : "Ce juge de cassation ne retrace pas un histoire, la décision de cassation n'est pas un récit ni une motivation globale de la solution du litige, mais c'est une succession de réponses logiques aux questions juridiques posées à ce juge"<sup>2</sup>.

Facendo il raffronto con lo stile delle sentenze italiane, osservo che ciò che viene escluso in tal modo è l'esposizione di argomenti che abbiano solo funzione persuasiva e che quindi siano intrecciati tra loro per raggiungere il fine di suscitare nel destinatario del messaggio una persuasione immediata circa la legalità e la giustizia della decisione assunta. Al di là dei problemi della sua immediata comprensibilità, la motivazione rimane quindi saldamente affidata ad una dimostrazione espressa *more geometrico*

È da osservare però che questo stile non ha affatto impedito alla Cassazione di Francia di svolgere un ruolo creativo di nuove *regulae juris*, anzi, in certo senso, lo stile decretizio delle sentenze favorisce la silente sovrapposizione della regola giurisprudenziale alla regola legislativa della quale mantiene la medesima struttura formale. Non è quindi vero che uno stile molto succinto è di ostacolo alla formazione di un diritto giurisprudenziale, perché in realtà detto stile evita solo di proclamarne la esistenza all'interno della teoria delle fonti; ma, grazie alle mediazioni culturali di cui dispone l'intero sistema, anche la sentenza molto succinta è in grado di orientare le condotte di tutti gli operatori del diritto ed, attraverso la loro mediazione, quella dei cittadini.

---

<sup>2</sup> G. Canivet, in *Le juge de cassation à l'aube du 21<sup>e</sup> siècle*, actes du 1<sup>er</sup> Congrès de l'AHJUCAF, 2004, p.87.

Il costo di simile stile è piuttosto da rintracciarsi nel fatto che la regola giurisprudenziale risulta non giustificata e quindi priva dello strumento principale idoneo a suscitare il consenso del pubblico dei giuristi attorno alla sua corrispondenza a giustizia. Ciò spiega perché negli ultimi decenni la Corte di Cassazione abbia frenato lo sviluppo giurisprudenziale del diritto in parte sostituendolo con un dialogo tra la corte suprema ed il Governo (che in Francia è titolare della gran parte della potestà regolativa) che si svolge sulla base di suggerimenti che annualmente la prima rivolge al secondo (con buona percentuale di successi), ma al di fuori delle motivazioni delle sentenze. E' anche da ricordare che lo stile appena ricordato ostacola è il dialogo con le corti europee le quali, pur conservando un impianto logico deduttivo da norme preesistenti, tuttavia fanno spesso riferimento ad una costellazione di norme e poi fanno ricorso a criteri di bilanciamento tra gli interessi protetti dalle norme secondo una serie di criteri di ponderazione che possono risultare assai complessi e la cui esplicitazione richiede uno spazio adeguato, con ciò adottando un tipo di argomentazione che non riesce a travasarsi nella struttura della sentenza francese, con la conseguenza ultima che quest'ultima sembra, anche se ciò non è sostanzialmente vero, refrattaria agli influssi europei.

5.- E' infatti da osservare come lo stile che traspare delle sentenze della Corte di Giustizia UE e, soprattutto, delle sentenze della Corte EDU, in realtà ripudia il sillogismo che è implicito nella struttura della sentenza "francese" e quindi si allontana assai da essa anche se non si tratta di uno stile discorsivo, perché le sentenze di queste corti non fanno riferimento alla esistenza di un diritto controverso tra i giuristi che meriti di essere analizzato nella motivazione della sentenza, sicché in definitiva la decisione delle corti europee continua a presentarsi come applicazione di norme e non come soluzione di un problema astratto.

I destinatari del messaggio non sono però le parti, ma la cerchia vastissima dei giuristi europei e le norme applicabili si situano comunque in un sistema multilivello e richiedono quindi essere corredate da criteri di applicazione che debbono essere enunciati.

Al riguardo è da richiamare l'attenzione sulla notevole articolazione interna delle sentenze europee che ne rende peculiare lo stile.

Lo schema che viene seguito prevede una parte in Fatto ove si inquadra la controversia che è sottoposta ai giudici europei sia in relazione al fatto della vita che l'ha originata che alla sua disciplina da parte del diritto interno (parte che perciò può essere notevolmente analitica, anche se non raggiunge mai il livello di analiticità del fatto che è tipico delle sentenze di common law), per procedere, nella parte in Diritto, alla indicazione della regola di diritto sovranazionale applicabile corredata dalla precedente interpretazione giurisprudenziale, ed esponendo poi dialetticamente le

opposte tesi delle parti nel processo (e delle eventuali osservazioni dei governi che appaiono in forma di *amicus curiae* brief) per giungere infine alla enunciazione della conclusione cui è pervenuta la corte.

Questa struttura è modulare ed i singoli passaggi possono essere pertanto arricchiti, sicché comporta una motivazione assai più estesa rispetto a quella francese, ma la motivazione nel suo complesso conserva una vocazione alla *concinnitas* perché: (a) la forma della esposizione rimane impersonale - ciò anche nelle sentenze della Corte EDU che pure ammette le opinioni dissenzienti - e (b) il discorso rimane ancorato ai paradigmi di una logica deduttiva che si svolge a partire da una norma supposta preesistente.

Questa impostazione assieme alla segmentazione del discorso induce ad adottare una sintassi lineare, possibilmente confezionata su frasi brevi, prive di subordinate. Come nella sentenza francese non si fanno concessioni di sorta alla argomentazione retorica persuasiva, né sono ammesse piacevolezze letterarie, o momenti di ironia. Sarebbe inimmaginabile una sentenza della Corte di Giustizia UE, o della Corte EDU, che inizi come inizia una recente sentenza della Supreme Court UK: “Despite the significance of her name in Cartesian philosophy, the vessel “Res Cogitans, depends on bunkers. The parties’ submissions have in compensation lent a degree of metaphysical complexity to commonplace facts.”<sup>3</sup>.

L’esempio delle corti europee indica bene che non è necessario ricorrere alla struttura sillogistica per raggiungere una certa sinteticità della motivazione. Anche se la enunciazione dei criteri di bilanciamento tra gli interessi, o i valori, in gioco richiede indubbiamente più spazio della semplice indicazione, spesso nella sola forma cifrata, della norma di legge applicabile, tuttavia gli effetti di dilatazione del messaggio sono tenuti a freno dall’assenza di considerazioni estranee al caso controverso. Attenendosi strettamente al caso da decidere il giudice europeo non nasconde di enunciare un regola che è valida anche per i casi futuri, ma, contrariamente a quanto accade nelle decisioni del Bundesgerichtshof, molto raramente la Corte di Giustizia, e quasi mai la Corte EDU, affrontano tematiche che attengono al *jus controversum*, anziché alla controversia.

---

<sup>3</sup> Cfr. *PST Energy 7 Shipping LLC and another v O W Bunker Malta Limited and another*, (LORD MANCE opinion [2016] UKSC 23 (11 May 2016)). Il caso riguardava un complesso problema di contratti collegati di rifornimento navale. Gli armatori della *Res Cogitans* avevano concluso un contratto con una società che poi era fallita, ma il rifornimento era stato effettuato da un sub contraente del fallito sito in un porto russo. Richiesti del pagamento della fornitura da parte della “curatela” del fallito, gli armatori l’avevano rifiutato per tema di dover pagare due volte lo stesso rifornimento. Si noti quindi la notevole sinteticità della frase iniziale nella quale il giudice inglese riesce in tre righe a: sottolineare la propria posizione di olimpico distacco; rabbuffare i patroni della parti per le troppe sofistiche che hanno esposto; indicare al lettore quale è la materia del contendere cui la sentenza si riferisce ( anche se certamente solo un orecchio esperto coglie nella frase “depends on bunkers” l’informazione essenziale che la sentenza affronta il problema dei contratti di rifornimento navale).

La aderenza al caso ha naturalmente un costo.

Specie in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, si può avere l'impressione di contemplare decisioni non solo attinenti al caso, ma anche rese caso per caso, combinando tra loro criteri di bilanciamento che potrebbero generare anche il risultato opposto.

6.- Nel panorama europeo la corte che meno rifiuta di dedicarsi ai problemi giuridici aperti è probabilmente il BGH, sia per adesione ad una tradizione storica, sia perché incoraggiata dal Grungesetz che all'art. 20,3 vincola il giudice alla legge ed al diritto, il quale ultimo può essere anche controverso, come lo era nel diritto romano classico ove appunto si è formata la nozione di *jus controversum* in relazione alle divergenti opinioni dei giuristi circa la regola appropriata a disciplinare una data fattispecie. Quando una corte non rifiuta di discutere ed analizzare una questione di diritto che sia controversa, è inevitabile che la stessa si impegni in citazioni e riferimenti ai protagonisti della controversia giuridica, siano essi Tribunali, altre Corti supreme, o autori di dottrina; ed è altrettanto inevitabile che la struttura ed il linguaggio della decisione non possano aspirare al traguardo della concisione e delle linearità sintattica. In questo quadro i mezzi di economia del discorso divengono altri rispetto ai quali mi limito a richiamare l'attenzione su due.

Da un lato si accentuano e si accettano le differenze di stile tra le sentenze che affrontano casi semplici e quelle che affrontano casi difficili. Differenziazione che peraltro è in realtà praticata da tutte le corti supreme europee, salvo, forse, la Supreme Court UK, ma ciò per la sola ragione che la presenza di filtri processuali molto potenti evita che siano portati a conoscenza di quella corte casi banali.

Dall'altro lato è da osservare che il linguaggio giuridico tedesco agevola di molto la chiarezza concettuale e di conseguenza l'economicità dell'espressione. Certamente la lettura delle sentenze del BGH non è cosa per principianti, ma realisticamente si deve osservare che non lo è la lettura di alcuna sentenza di alcuna corte. Anche le sentenze inglesi, solitamente reputate per il loro stile letterariamente brillante, non sono comprensibili nel loro intero significato se non dopo high study and learning.

Quanto appena osservato conduce ad una ulteriore osservazione.

Allorché si persegua l'obiettivo di dotare la sentenza giudiziale degli attributi della chiarezza e della sinteticità si possono naturalmente seguire varie strategie – ed in questo il panorama comparativo offre utili spunti di riflessione –, ma occorre sempre fare i conti con il linguaggio giuridico disponibile. Ho già sommariamente indicato come sia una illusione pernicioso vuoi quella di poter limitare la cerchia dei destinatari del messaggio giurisprudenziale alle sole parti in causa, vuoi quella di estenderla al pubblico indifferenziato dei cittadini. È già un successo se la



sentenza risulta comprensibile ai giuristi di professione. Ma questo successo dipende in buona misura dal lessico tecnico disponibile al redattore della sentenza. Sotto il profilo del linguaggio infatti si deve considerare che la struttura sintattica delle frasi agevola, o rende difficoltosa, la decodifica dei messaggi da parte del recettore, ma raramente genera equivoci, od errori di recezione. Il fattore che è più suscettibile di generare fraintendimenti è la divergenza di significato che viene attribuito al medesimo segno da parte dell'autore del messaggio e dal suo recettore; fattore che obbliga il parlante che non voglia correre il rischio di non farsi comprendere a fornire la più ampia contestualizzazione alle proprie parole.

Il panorama europeo suggerisce che quando le parole sono anfibologiche, quando il lessico del legislatore è vago, la chiarezza delle motivazioni esige anzitutto che concetti sottesi ai segni linguistici siano precisati mediante una faticosa contestualizzazione ed in tal caso l'ideale della *concinntas* inevitabilmente si allontana.